

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4187 del 03/08/2017
Oggetto	Determina di concessione PC12A0056
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4324 del 02/08/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI

Questo giorno tre AGOSTO 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico della opere idrauliche”,
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”,
- la legge 7/8/1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- la LR 18/5/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”,
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae),
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”,
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”,

- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo, n. 65 del 2/2/2015,
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001”,
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”;
- deliberazioni di Giunta regionale 5 settembre 2016, n. 1415 (Definizione dei fabbisogni irrigui per la coltura, ex d.m. 31 luglio 2015, “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo); 31 ottobre 2016, n. 1792 (Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo); 21 dicembre 2016. n. 2254 (Disciplina sulle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo in recepimento del d.m. 31 luglio 2015);
- la Determinazione dirigenziale del Direttore Tecnico di ARPAE n. 353 del 21/04/2017 avente ad oggetto “Direzione tecnica. Avocazione ad interim in capo al Direttore Tecnico degli incarichi dirigenziali di Responsabile di Direzione Laboratorio Multisito e di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni”.

PRESO ATTO:

- che con nota depositata in data 10/12/2012 ed acquisita a protocollo n. PGDG.2012.0289610 l' Impresa Individuale Arata Simone con sede legale nel comune di Gossolengo (PC) loc. Ciavernasco-Settima 139, P.IVA 01425330337 ha presentato

domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea con nuova perforazione, in comune di Gossolengo (PC), località Ciavernasco da destinarsi ad uso irrigazione agricola mediante n. 1 pozzo da perforare con profondità massima di m 180 da p.c. ubicati su terreno distinto nel NCT al Fg. 21 part. 22 per una portata massima complessiva di 45 l/s e per un volume complessivo annuo di 226.000 mc.;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda suddetta da cui si evince che la derivazione presenta le seguenti caratteristiche:

- a) il prelievo avviene mediante n.1 pozzo da perforare con profondità massima di m 180 dal piano di campagna, equipaggiati con elettropompa sommersa della potenza di kW 67 avente una portata massima di l/s 45;
- b) la quantità d'acqua richiesta complessivamente è pari a 226.000 mc/anno;
- c) il fabbisogno idrico del richiedente viene soddisfatto anche attraverso dotazione irrigua dal Consorzio di Bonifica per un volume pari a 10.000 mc/annui.

DATO ATTO:

- che l'istruttoria d'ufficio effettuata sull'istanza concessione in oggetto, ha consentito la verifica della rispondenza delle opere di captazione principali ed accessorie alla documentazione agli atti;
- che in data 08/02/2017 con protocollo PG.2013.0035944 l'Autorità di Bacino del fiume Po ha rilasciato parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto, subordinando la stessa al rispetto di determinate prescrizioni, specificate nell'art.4 del disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;
- che in data 14/03/2013 con protocollo n.0019804 la Provincia di Piacenza ha rilasciato parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto, subordinando la stessa al rispetto di determinate prescrizioni, specificate nell'art.5 del disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

- che in data 12/02/2013 con protocollo CBP/1216 il Consorzio di Bonifico di Piacenza ha rilasciato parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto, subordinando la stessa al rispetto di determinate prescrizioni, specificate nell' art.6 del disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;
- che in data 08/04/2013 con determinazione n.3430 viene autorizzata l' Impresa Individuale Arata Simone alla realizzazione di un pozzo per il prelievo di acque sotterranee ad uso irriguo;

VERIFICATE:

- la scheda pozzo in data 22/10/2013 e la relazione di fine lavori relativa anche ai risultati delle prove di portata, tramite la quale, da parte del tecnico incaricato, è stata constatata ed asseverata la rispondenza delle opere eseguite al progetto approvato ed è stato altresì accertato che, con prelievi unitari, effettuati in sede di “prova di pompaggio”, è stata individuata una “portata critica” del pozzo pari a 48 l/s;
- la dichiarazione resa in data 19/10/2013, dal tecnico incaricato dal richiedente, circa “la piena osservanza di tutte le disposizioni” contenute nella Determinazione n.3430/2013;
- che i prelievi richiesti non sono coerenti con i fabbisogni colturali previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n.1415/2016, in quanto sovrastimati di 71588 mc;

RITENUTO ai fini del rilascio della presente concessione,

- che la portata di derivazione richiesta (45 l/s), alla luce delle “prove di pompaggio” di cui sopra, non possa eccedere i 43 l/s;
- che il volume di prelievo venga ridotto fino ad un massimo di 154412 mc/annui.

ACCERTATO:

- che l' Azienda Individuale Arata Simone ha provveduto al versamento della somma di € 214,00 a titolo di spese istruttorie, ai sensi delle DGR n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622

del 29/10/2015;

- che il richiedente ha versato in data 02/08/2017 l'importo pari ad euro 617,65 relativo al canone 2017;
- che il richiedente ha versato in data 02/08/2017 la somma di euro 617,65 a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 154 della LR n. 3/1999 e art. 8 della LR n. 2/2015, a garanzia degli obblighi che il concessionario viene ad assumere per effetto della concessione medesima, somma che sarà, ove nulla osti, restituita allo scadere della concessione medesima.

CONSIDERATO:

- che la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS disciplinate dalla DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- che la destinazione d'uso della risorsa idrica, è assimilata per la definizione del canone, in base alle tipologie indicate al comma 1 dell'art.152 della citata LR 3/99 e s. m. e i., all'uso irriguo;
- che il prelievo di acqua ai sensi delle vigenti disposizioni regionali col Piano di Gestione Distrettuale presenta caratteristiche tali da non determinare influenze negative importanti sullo stato degli acquiferi sotterranei profondi;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita che il rilascio della concessione possa essere assentito ai sensi dell'art. 21 del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014 fino alla data del 31/12/2026, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto.

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all' Impresa Individuale Arata Simone, con sede legale in Gossolengo (PC) loc. Ciavernasco-Settima 139, C.F. RTASMN78A20G535L e P.IVA.

01425330337, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, in comune di Gossolengo (PC) destinata ad uso irrigazione agricola, mediante 1 pozzo perforato in seguito alla determinazione n.3430/2013 della profondità di metri 176 e ubicato su terreno di proprietà distinto nel NCT al Fg. 21 part. 22, per la portata massima complessiva di 43,00 l/sec e un consumo annuo massimo di 154412 mc (pratica PC12A0056);

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2026** ai sensi del RR n. 41/2001 e della DGR n.787/2014;
3. di approvare il disciplinare allegato e parte integrante al presente atto;
4. di dare atto che:
 - il canone di concessione relativo all'annualità 2017, pari ad € 617,65 è stato versato;
 - i canoni annuali successivi al 2017 saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
 - è stata corrisposta la somma di € 617,65 a titolo di deposito cauzionale;
5. di assegnare il termine di 30 giorni per la sottoscrizione del disciplinare ed il ritiro dell'atto;
6. che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
7. che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:

- per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
8. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott.Franco Zinoni;
9. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. per estratto del presente atto;
10. di dare atto inoltre:
- che questa Agenzia ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto art. 22 DLgs 152/1999 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 48 del R.R. n. 41/01;
 - che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
 - di provvedere all'esecuzione di questo atto notificandolo in originale a mezzo PEC al richiedente.
11. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notificazione, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933.

Per conto del direttore tecnico
Dott.ssa Susanna Ricci

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante n.1 pozzo, per uso irrigazione agricola richiesta dalla Impresa Individuale Arata Simone, con sede legale in Gossolengo (PC) loc. Ciavernasco - Settima 139, C.F. RTASMN78A20G535L e P.IVA. 01425330337 (pratica PC12A0056).

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

1. L'opera di presa consiste in n.1 pozzo con colonna tubolare del diametro di mm. 323 ed una profondità dal piano campagna di circa m. 172 equipaggiato con una elettropompa sommersa della potenza di kW 67 avente una portata d'esercizio di l/s 45,00;
2. I filtri sono presenti alla profondità da m 136 a m 140, da m 152 a m 155 e da m 161 a m 167 dal p.c. e il diametro di perforazione a percussione variabile da mm 1000 a mm 500;
3. Le opere di prelievo sono situate in Comune di Gossolengo (PC), località Ciavernasco su terreno distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 21 mappale n. 22 di proprietà della stessa ditta e alle seguenti coordinate ED50 UTM32 X=550.267 Y=4.981.260;
4. La risorsa derivata deve essere utilizzata ad uso irrigazione agricola, mediante impianto di microirrigazione, a servizio di una superficie complessiva di 42.71.69 Ha coltivati a pomodoro, mais e colture ortive in terreni catastalmente identificati al foglio 21 mappali 2,18,19,200,22,26,60,63,70.

ART. 2

QUANTITA' E MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo della risorsa idrica è da derivarsi secondo la portata massima di 43,00 l/s

nonché nel volume massimo di 154.412 mc/anno stabiliti nel provvedimento di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale, dovrà essere esercitato nel periodo dal 1 maggio al 10 agosto (100 giorni) con turni di adacquamento ogni 48 ore;

2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall'Amministrazione concedente il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,
 - numero della concessione,
 - scadenza della concessione.Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.
2. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
3. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in

buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

4. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte, pertanto il concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.
5. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.
6. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Amministrazione concedente che valuterà se autorizzarla o meno.
7. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione dà luogo a decadenza della concessione.

ART. 4

PRESCRIZIONI / CONDIZIONI CONTENUTE NEL PARERE

DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO

“Il Segretario Generale:

- esaminata Vs nota codice pratica PC12A0056, prot. PG.2013.0004506 comune di Gossolengo, richiedente Impresa Individuale Arata Simone, tipo di concessione nuova, tipo di derivazione sotterranea, uso irriguo, codice pratica AdbPo 2013/6114

- con protocollo AdbPo in entrata n.431 del 16/01/2013, nonché i documenti allegati;
- considerato, dal predetto esame e dai dati disponibili, che non sembrano emergere importanti elementi d'incompatibilità con l'equilibrio del bilancio idrico e idrologico dei corpi idrici interessati;
 - considerato che, per l'uso richiesto è di norma raccomandato il risparmio della risorsa idrica da attuarsi preferibilmente con l'utilizzo di efficienti tecniche di irrigazione;
 - considerato che per contenere gli eventuali sprechi della risorsa è raccomandabile commisurare i prelievi al reale fabbisogno colturale;
 - considerato che il territorio interessato rientra in aree critiche per le acque sotterranee dal punto di vista quantitativo;

esprime

parere favorevole alla derivazione di cui sopra,

previa verifica, del reale fabbisogno idrico delle colture, della possibilità di intraprendere o migliorare azioni di risparmio idrico con tecniche irrigue efficienti e della eventuale possibilità di approvvigionamento da acque superficiali.

Il presente parere viene rilasciato esclusivamente nei riguardi dell'art.7 del R.D.1775/33, pertanto codesto Ufficio dovrà altresì acquisire ogni altro parere in merito alla compatibilità delle derivazioni con gli obiettivi del Piano di Tutela Regionale ex D.Lgs 152/1999^o di altro eventuale strumento di pianificazione di settore.”

ART. 5

**PRESCRIZIONI / CONDIZIONI CONTENUTE NEL PARERE DELLA
PROVINCIA DI PIACENZA**

“Esaminata la documentazione tecnica allegata composta da:

Relazione Tecnica Generale, contenente la superficie dei terreni della ditta interessata

di Ha 42.71.69 che secondo la nuova condotta aziendale, saranno interamente irrigati. Il pozzo è calcolato per una portata massima di prelievo di 45 l/s e media di 40 l/s; la profondità di perforazione è fissata in m.180 dall'originario piano di campagna. Il volume annuo di prelievo è stimato in 226.000 mc/anno cui vanno aggiunti 10.000 mc derivati dal sistema irriguo consortile del Consorzio di Bonifica di Piacenza. In azienda è presente un invaso delle dimensioni di mt.32x50x4 della capacità di stoccaggio di 6400 mc, alimentato dalle acque fornite dal Condominio "Rivo Frate Castellaro" destinato ad essere, entro breve, completamente ritombato.

All' interno dell'azienda agricola esiste altro pozzo d'uso irriguo terebrato (presumibilmente) negli anni 1950-'60, che verrà chiuso in quanto non più idoneo alle esigenze aziendali.

Nella relazione tecnica viene riportata la preesistenza di captazioni idriche sotterranee nell'intorno del richiesto nuovo pozzo per le quali si ritiene necessario dimostrare la mancanza di interferenza in particolare per i pozzi che ricadono entro la distanza di 200 m. dal nuovo pozzo.

Relazione idrogeologica relativa all'assetto litostratigrafico, alla stratigrafia presunta e alle caratteristiche delle falde captate; il pozzo sarà realizzato sulla porzione mediana del conoide alluvionale del F.Trebbia formato da sedimenti alluvionali provenienti dallo smantellamento del margine continentale padano trasportati dai corsi d'acqua appenninici. Il sottosuolo del conoide è costituito da abbondanti depositi permeabili di natura ghiaiosa e sabbiosa alternati a orizzonti impermeabili o poco permeabili di natura limoso-argillosa; sono frequenti intervalli di ghiaia in abbondante matrice limosa e argillosa; la soggiacenza della falda è individuata a 18 m.

L'areale di perforazione del pozzo è già interessato da pesanti impatti antropici causa le rilevanti captazioni in atto che deprimono gli acquiferi. Nella relazione idrogeologica, sono riportate le stratigrafie di n.9 pozzi ubicati nel territorio del Comune di Gossolengo quasi tutti ad uso irriguo.

Tuttavia, si ribadisce che è prevista la chiusura di un pozzo all'interno dell'azienda e che viene accertato che non sono individuate alternative sufficienti alla terebrazione del pozzo posto che dalla rete irrigua consortile, solo 10.000mc vengono derivati annualmente a fronte di un fondo agricolo sicuramente di superficie superiore alla norma.

Visto il regolamento regionale n.41 del 20/11/2001 che disciplina il procedimento di concessione di acqua pubblica come disposto dall' art.142, comma 1, della L.R. 3/1999;

rilevato, in particolare, che l' art. 12 del citato regolamento, al comma 1, prevede per il rilascio della concessione di cui trattasi il parere obbligatorio della Provincia interessata “in relazione alla specifica competenza e in ordine alla verifica di compatibilità con le previsioni dei Piani settoriali”;

verificata la compatibilità dell' intervento con le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale generale e settoriale di competenza:

PTCP Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale appr. atto C.P. N°69 in data 2/7/2010:

-la derivazione ricade nelle “zone di tutela dei corpi idrici superficiale e sotterranei” art.36bis delle NTA; “zone interessate da bonifiche storiche di pianura”, art.26 delle NTA e nelle “zone di tutela della struttura centuriata”-Ambiti con presenza di elementi diffusi art.23 delle NTA;

-nella classificazione quantitativa dei corpi idrici sotterranei significativi contenuta

nel Quadro Conoscitivo del vigente PTCP l'area in oggetto ricade in classe: "C" caratterizzata da impatto antropico significativo con notevole incidenza dell'uso sulla disponibilità della risorsa evidenziata da rilevanti modificazioni agli indicatori generali sopraesposti;

-nella classificazione qualitativa dei corpi idrici sotterranei lo stato ambientale è ritenuto "scadente" con impatto antropico rilevante sulla qualità e^{7°} quantità della risorsa con necessità di specifiche azioni di risanamento.

PAI Piano di Assetto Idrogeologico approvato con DPCM 24/5/2001:

-la derivazione non ricade all'interno di aree individuate di tutela dal vigente Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Po redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po;

PTA Piano Regionale di tutela delle acque approvato dall'Assemblea Legislativa Regionale con atto n°40 in data 21/12/2005:

- il pozzo ricade nel "settore A" di ricarica diretta della falda, generalmente a ridosso della pedecollina, idrogeologicamente identificabile come sistema monostrato, contenente una falda freatica di continuità con la superficie da cui riceve alimentazione per infiltrazione.

Considerato che i vincoli e le previsioni territoriali di cui sopra non risultano ostativi al rilascio della concessione di derivazione,

si esprime parere favorevole

in merito alla richiesta di concessione all'Impresa Individuale Arata Simone per la terebrazione di un pozzo ad uso irriguo in loc. Ciavernasco di Gossolengo, fatto salvo quanto previsto agli artt. 67-68 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n.40 del 21 dicembre 2005 (il risparmio idrico nel settore agricolo)

nonché le disposizioni contenute nell'Allegato N5-Misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica- alle NTA del vigente PTCP:

-al punto 3.2.1 l'obbligo per gli operatori di installare e mantenere un idoneo dispositivo per la misurazione della portata e dei volumi di acqua prelevata dalla falda all'atto della concessione al prelievo da parte di codesto Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po;

-al punto 3.2.4, misure per il risparmio idrico nel settore agricolo, di verificare la disponibilità di risorsa idrica superficiale di provenienza consortile o di altre fonti alternative o la sussistenza di fenomeni di criticità per i prelievi eccessivi da falda (subsidenza). **Si rammenta che in presenza di idonee fonti alternative di approvvigionamento, la concessione relativa al prelievo da acqua sotterranea può essere rivista o revocata.** A tal proposito, considerato che la nuova captazione è ubicata nella parte centrale della zona irrigua più rilevante della Provincia (F.Trebbia), la nuova concessione dovrà essere strettamente subordinata alla dichiarazione da parte del consorzio di Bonifica di Piacenza della impossibilità di soddisfare le esigenze irrigue aziendali.

Si ritiene necessario, infine, che venga dimostrata la non interferenza della nuova captazione sotterranea con i pozzi ubicati nell'immediato intorno del pozzo nuovo, in particolare per quelli che ricadono ad una distanza inferiore a 200 metri.

Al fine di evitare, nel corso delle operazioni di perforazione, un possibile inquinamento delle falde acquifere profonde dovrà essere previsto un adeguato isolamento della porzione superficiale del pozzo spinto fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente inquinanti. La perforazione del pozzo dovrà infine essere effettuata con fluidi di perforazione composti da fanghi a base acqua o semplicemente acqua.

Si ricorda inoltre che l'impresa esecutrice dei lavori è obbligata all'osservanza della legge n.464/84.

ART. 6

PRESCRIZIONI / CONDIZIONI CONTENUTE NEL CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA

“Vista la domanda in data 09/01/2012 prot.n.PG.2013.0004504 (prot. n.579 del 16/01/2013) del Servizio Tecnico dei bacini degli affluenti del Po”, sede di Piacenza, intesa ad ottenere il parere di competenza ai sensi del R.R. n.41/2001 recante la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica approvato con Delibera di Giunta Regionale n.20454 del 12/11/2001 in attuazione dell'art.142 della L.R.n.3/99;

-visto il R.R. n.41/2001, art.12 comma 2-lettera d;

-VERIFICATO che i terreni del richiedente ricadono all'interno del comprensorio consortile, precisamente nell'area irrigua “Tebbia”;

-preso atto degli atti di istruttoria redatti dall'Ufficio Tecnico in data 07/02/2013;

-ai sensi dell'art.47-comma 6f dello Statuto del Consorzio;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po-Sede di Piacenza per il rilascio della concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo, in loc. Ciavernasco in Comune di Gossolengo, inoltrata dalla ditta Arata Simone, con la seguente prescrizione:

la concessione in oggetto deve intendersi integrativa e non sostitutiva della dotazione irrigua consortile alla quale l'azienda è vincolata.”

ART. 7

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 è rilasciata fino al 31/12/2026, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

ART. 8

DISPOSITIVI DI MISURAZIONE

1. E' obbligo del concessionario, ai sensi dell' art. 95 del DLGS n.152/2006 l'installazione di idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata, assicurandone il buon funzionamento per tutta la durata della concessione, nonché l'invio, entro il 31 gennaio di ogni anno, dei risultati delle misurazioni effettuate ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza.

ART. 9

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone

annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.
3. Detto canone è aggiornato ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015.

ART. 10

RINNOVO

1. Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale della concessione e quindi entro il 31/12/2026.
2. In caso di mancato rinnovo, come in caso di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

ART. 11

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.
2. Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è

ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il sottoscritto Simone Arata (C.F. RTASMN78A20G535L) rappresentante legale della Impresa Individuale Arata Simone, presa visione in data _____del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.